

**TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile n. .../2019 R.G. promossa da
SOCIETA' AGRICOLA C. F.
contro
M. S.A.S. DI M.C. E M.G. & C.

ORDINANZA

Il giudice,
esaminati gli atti telematici del processo;
premesso che si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo;
vista l'istanza, presentata il 3 marzo 2020 dal difensore di parte attrice, di proroga del termine di quindici giorni per avviare la mediazione delegata a pena di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
rilevato che il predetto termine era stato assegnato il 13 febbraio 2020;
rilevato che sull'istanza di proroga occorre sentire i difensori di parte convenuta;
rilevato che all'esito dell'udienza 13 febbraio 2020 era stata concessa la provvisoria esecuzione e disposta la mediazione delegata, con rinvio all'udienza 28 maggio 2020 per verifica dei risultati della mediazione;
tenuto conto, in linea generale, dell'esigenza di ridurre il numero e la durata dei processi pendenti, grazie anche a modalità alternative di risoluzione delle controversie, nonché, in particolare, dei problemi pratici legati all'epidemia in atto;
ritenuto che occorre razionalizzare il ruolo, stabilire i casi nei quali è necessario tenere udienza e in orari differenziati, valutare le priorità, individuare le cause per le quali si prospetta come probabile un'istruttoria e verificare quali siano le cause nelle quali, invece, le parti hanno, in sostanza, trovato un accordo;
ritenuto che ai fini di una corretta gestione dell'agenda del giudice e nel rispetto del ruolo e degli impegni dei difensori è opportuno utilizzare le potenzialità del processo civile telematico, secondo lo schema del contraddittorio telematico;
ritenuto che nel particolare caso di specie (avuto dunque riguardo all'oggetto dell'istanza e del calendario del processo già programmato), e ancor più nel contesto del tutto nuovo determinato dall'epidemia in atto, appare opportuno instaurare il contraddittorio (telematico, appunto) senza necessità di fissazione di una apposita udienza, e ciò nella linea della dematerializzazione del processo civile;
ritenuto che a tal proposito va assegnato a parte convenuta termine per prendere posizione sull'istanza di proroga avanzata nell'interesse di parte attrice;
ritenuto che ad ogni modo appare nettamente preferibile una soluzione amichevole della controversia;

P.Q.M.

invita parte convenuta a **prendere posizione sull'istanza** di parte attrice con sintetica memoria da depositarsi in via telematica entro il 16 marzo 2020;

invita caldamente le parti a trovare una **soluzione amichevole**: in caso di **accordo** sopravvenuto i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; se del caso le parti potranno depositare dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso via email) per consentire così l'**immediata declaratoria di estinzione prima della già programmata udienza e senza fissazione di altra udienza**; in mancanza di accordo le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.

Bologna, 6 marzo 2020

Il giudice
Antonio Costanzo

